

Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

Circ. n° 7 del 02/03/2007

REVERSE CHARGE - III PARTE PRECISAZIONI

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :info@studiocastellano.com
sito web: www.studiocastellano.com

REVERSE CHARGE – SUBAPPALTO IN EDILIZIA

PRECISAZIONI

- Le fatture emesse nel 2007 in riferimento all' anno 2006, sono soggette al nuovo meccanismo.
- Il meccanismo del *REVERSE CHARGE* è riservato alle prestazioni di SUBAPPALTO nel settore edile inteso come attività di costruzione, quindi è necessario che l'appaltatore eserciti le attività classificate nella tabella ATECOFIN nei codici attività 45211 (lavori generali di costruzioni).

RAPPORTI DI SUBAPPALTO

Per individuare la figura di subappaltatore occorre risalire al soggetto titolare del permesso di costruzione, il quale assume la figura di COMMITTENTE che riceverà sempre la fattura con l'I.V.A.

L' impresa, a cui il committente affida i lavori, rappresenta l'appaltatore, il quale emetterà nei confronti del COMMITTENTE fatture con l'I.V.A.

L'appaltatore che affida parte del lavoro a terzi trattasi di SUBAPPALTATORI, l'appaltatore riceverà fatture senza addebito di imposta.

Nel caso in cui committente e appaltatore siano lo stesso soggetto giuridico, il subappaltatore fattura con I.V.A.

Rientrano nel regime di *reverse charge* anche la prestazioni di servizio nel settore edile, riconducibili ad un semplice contratto d'opera.

Sono ESCLUSE:

- le prestazioni d'opera intellettuali fornite da professionisti;
- le forniture di beni con posa in opera.

ANALISI E PROCEDURE

TITOLARE DEL PERMESSO A COSTRUIRE = COMMITTENTE

Fatture con I.V.A.

ESECUTORE IN APPALTO = APPALTATORE

Fatture senza I.V.A.

ESECUTORE PARZIALE DI LAVORI DEL COMMITTENTE IN SUBAPPALTO = SUBAPPALTATORE

SINTESI DELLA RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N°5-00753

Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi riconducibili alle attività elencate nella sezione F della tabella ATECOFIN , di conseguenza è rilevante il tipo di prestazioni fornita, piuttosto che il codice attività utilizzato dall'impresa.

In ogni caso, sembra di poter concludere che il reverse charge si applica alle attività riconducibili a quelle indicate nella sezione F della tabella ATECOFIN (2004) e il possesso o meno del corrispondente codice attività è questione meramente formale.

Esempio, un'impresa di movimento terra che sia inquadrata nel codice attività 45110 (sistemazione del terreno) che presti in subappalto una prestazione per la sistemazione di un campo sportivo, questa impresa non può applicare il reverse charge in quanto non sta prestando un servizio nel settore edile.

Lo Studio Professionale è attivo su questo specifico aspetto – avendo già dato specifiche indicazioni alla Clientela – ed è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti sul tema.